

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3603

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato CARIOTA FERRARA**

Presentata il 1° dicembre 1966

Estensione ai congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro al valor militare, deceduti, dell'assegno straordinario concesso ai congiunti dei decorati di medaglia d'oro alla memoria con la legge del 31 marzo 1966, n. 172

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 21 febbraio 1963, n. 358, veniva concesso un assegno straordinario a vita di lire 1.000.000 annue ai decorati di medaglia d'oro al valor militare.

Con la legge successiva del 31 marzo 1966, n. 172 veniva estesa la concessione di detto assegno straordinario, decurtato del 50 per cento ai congiunti dei decorati di medaglia d'oro alla memoria.

In tal modo venivano esclusi i congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro, poi deceduti.

Non si giustifica, in verità, questa limitazione ai soli congiunti dei decorati di meda-

glia d'oro alla memoria; in quanto, a prescindere da ovvie considerazioni di ordine morale, sia i congiunti dei decorati di medaglia d'oro alla memoria, sia i congiunti dei decorati di medaglia d'oro in vita, successivamente deceduti, usufruivano dello stesso diritto di reversibilità disposto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Ecco perché si propone che anche ai congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro al valor militare venga esteso l'assegno straordinario di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La concessione dell'assegno straordinario di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, è estesa nella misura ridotta del 50 per cento e alle stesse condizioni, anche a favore dei congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro al valore militare in possesso

dell'assegno previsto — per il medesimo titolo — dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

ART. 2.

L'assegno straordinario di cui al precedente articolo sostituisce l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1961, n. 212.